

**Immigrazione.** Nota del ministero sulla comunicazione obbligatoria: scompare il prospetto Q

# Più facile assumere stranieri

## Il datore non deve più sottoscrivere il contratto di soggiorno

### L'ADEMPIMENTO

Basta inviare al Centro per l'impiego il modello «unificato» entro il giorno prima dell'inizio del lavoro

**Virginio Villanova**

■ Per l'assunzione di uno straniero non si dovrà più sottoscrivere il contratto di soggiorno. La sola comunicazione al Centro per l'impiego, o all'Inps per le colf e le badanti, garantirà il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari. Lo prevede la nota del [ministero del Lavoro](#) 4773 del 28 novembre 2011.

Dopo quasi sette anni, scompare dunque il modello Q. Gli impegni una volta contenuti nel contratto di soggiorno (alloggio e pagamento delle spese per il rientro in Patria dello straniero) saranno assunti dal datore di lavoro all'interno del modello unificato di assunzione.

Il nuovo modello di comunicazione, aggiornato lo scorso 15 novembre, è già disponibile sul portale del [ministero del Lavoro](#) ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)). Il suo invio al Centro per l'impiego, entro il giorno precedente a quello d'inizio del rapporto di lavoro, libererà il datore dall'obbligo di trasmettere il contratto di soggiorno entro cinque giorni alla Prefettura.

Anche per i datori di lavoro domestici, l'invio della comunicazione di assunzione all'Inps, secondo le modalità previste dalla legge 2/09, sostituirà la compilazione del modello Q.

Sopravvive invece la sola comunicazione entro 48 ore alla Questura (o all'autorità di pubblica sicurezza), a cui è chiamato il datore di lavoro che fornisce anche l'alloggio allo straniero, condizione quasi naturale nel rapporto di lavoro domestico e tanto più in quello che coin-

volge una badante.

Stessa sorte per gli altri rapporti speciali per i quali è stato previsto dal legislatore un periodo diverso di comunicazione ai Servizi per l'impiego. Si tratta di quei rapporti di lavoro che interessano le pubbliche amministrazioni, che vanno comunicati entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento, secondo le ultime novità introdotte dalla legge 133 del 2010.

Aggiornati anche i modelli «Unimare», per i rapporti di lavoro conclusi a bordo di una nave e i modelli «UniSOMM», per i contratti di somministrazione che, si ricorda, vanno comunicati entrambi entro il giorno venti del mese successivo.

Le modifiche hanno riguardato anche i modelli che interessano le variazioni di un rapporto di lavoro conseguenti a una modifica aziendale (denominazione sociale, cessione d'azienda eccetera), per i quali la comunicazione deve intervenire nel termine di cinque giorni.

L'uscita di scena del contratto di soggiorno, è il caso di ricordare, non assolve comunque il datore dalla verifica della regolarità del permesso di soggiorno dello straniero e dalla sua compatibilità con il rapporto di lavoro che si intende costituire.

Le novità potrebbero sin da subito interessare la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, basata finora su due elementi: contratto di soggiorno e la ricevuta dell'accordo, che viene trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Prefettura. I datori di lavoro, infatti, con la consegna della comunicazione di assunzione al lavoratore straniero gli forniranno anche quell'elemento cardine su cui sarà basata l'intera procedura del rilascio e del rinnovo del permesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

